

Pubblicato il 03/01/2020

N. 00028/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2019, proposto dall'Istituto di -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino, PEC gianluigi.pellegrino@pec.it, e Arturo Testa, PEC avv.testa@pec.giuffre.it, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2 presso lo studio dell'avv. Luigi Petrone;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, in persona del Procuratore della Repubblica p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

nei confronti

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Calculli, PEC calculli0083@cert.avvmatera.it, e Maria Angela Rosaria Petrachi, PEC petrachi0366@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

della Determinazione del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, nella parte in cui dispone l'esclusione -OMISSIS- dalla procedura negoziata telematica, per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso del Palazzo di Giustizia di Matera, classificatosi al -OMISSIS-, segnalandolo all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.lg.vo n. 50/2016, ed aggiudica il predetto appalto in favore dell'-OMISSIS-collocatasi al -OMISSIS-;

nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto -OMISSIS- a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto;

Visto il ricorso principale ed i relativi documenti allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della stazione appaltante e -OMISSIS-;

Visto il ricorso incidentale, proposto -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Francesco Fanasca, per delega dell'avv. Gianluigi Pellegrino, e Francesco Calculli e l'avv. dello Stato Dorian De Feis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con Determinazione -OMISSIS-il Ministero della Giustizia aveva indetto una procedura negoziata telematica, per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso del Palazzo di Giustizia di Matera -OMISSIS-, prevedendo l'importo a base di gara € 685.068,00 ed il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Poiché entro il termine del 2-OMISSIS- non era stata presentata alcuna offerta, con Determinazione n. -OMISSIS-la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Matera individuava 8 Istituti di Vigilanza, ai quali veniva chiesto di formulare un'offerta per l'esecuzione del predetto appalto.

Entro il termine perentorio del -OMISSIS-presentavano l'offerta 5 Istituti di Vigilanza.

Dopo che il Responsabile del procedimento aveva verificato la documentazione amministrativa (cfr. verbali nn. 1 e 2 del 20.2.2019, n. 3 del 25.2.2019 e n. 4 del 12.3.2019), la Commissione giudicatrice nelle sedute del 22.3.2019, del 25.3.2019 e dell'8.4.2019 ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche (cfr. verbali n. 5 del 22.3.2019, n. 6 del 25.3.2019 e n. 7 dell'8.4.2019) e nella seduta del 12.4.2019 ha assegnato i punteggi alle offerte economiche ed ha stilato la seguente graduatoria: -OMISSIS- Istituto di -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 76,74 punti, di cui 46,74 per l'offerta tecnica ed il punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, e -OMISSIS- Istituto di -OMISSIS-con il punteggio complessivo di 76,45 punti, di cui 54,39 per l'offerta tecnica e 22,06 punti per l'offerta economica (cfr. verbale n. 8 del 12.4.2019).

Successivamente la stazione appaltante ha accertato che il socio di maggioranza (98,5% del capitale sociale) della -OMISSIS- (socio unico della concorrente -OMISSIS- cessato dalla qualità di socio il -OMISSIS-, con Sentenza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS-, non passata in giudicato, era stato condannato alla pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi per il delitto di estorsione ex art. 629 C.P. (in quanto, “dietro la minaccia della mancata assunzione o del licenziamento (che sarebbe stato in alcuni casi giustificato come dimissioni volontarie dei dipendenti, dimissioni fatte firmare già all'atto dell'assunzione senza data e quale condizione per essere assunti) costringeva i dipendenti delle predette società a comprarsi la divisa presso una ditta, ad effettuare le visite mediche presso un Centro da lui indicato sostenendone il costo, ad effettuare ore straordinarie non retribuite, ad effettuare turni senza che venisse garantito il riposo giornaliero e/o settimanale, procurandosi con la predetta condotta un ingiusto profitto”), e pertanto, poiché tale Sentenza di condanna non era stata indicata nella dichiarazione sostitutiva ex art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016, con Determinazione n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, notificata con pec di pari data-

OMISSIS-, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Matera ha escluso dalla gara l'Istituto di -OMISSIS- ed ha aggiudicato l'appalto in discorso in favore - OMISSIS-..

L'Istituto di -OMISSIS- con il ricorso principale, notificato il 23.9.2019 (lunedì) e depositato nella stessa data del 23.9.2019, ha impugnato la predetta Determinazione n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, deducendo l'errata applicazione dell'art. 80, commi 3 e 5, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016 e della lex specialis di gara, attesochè: 1) la suddetta Sentenza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS-era stata emessa nei confronti di uno dei 4 soci del diverso Istituto di Vigilanza -OMISSIS- (poi cessato dalla carica il - OMISSIS-), socio unico dell'Istituto di -OMISSIS-mentre il predetto art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016, per quanto riguarda le società di capitali, si riferisce esclusivamente al "socio unico persona fisica" ed al "socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci", e non anche ai soci dei soci o al socio del socio di una persona giuridica; 2) tale Sentenza non era definitiva e pertanto non doveva essere dichiarata, anche perché il modulo di autodichiarazione ex art. 47 DPR n. 445/2000, allegato al disciplinare di gara, si riferiva esclusivamente alle Sentenze di condanna passate in giudicato; 3) comunque, l'art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 si riferisce esclusivamente ai delitti, indicati nel comma 1 dello stesso art. 80, ed alle interdittive antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 80; 4) in ogni caso, la stazione appaltante non aveva motivato l'inaffidabilità professionale, derivante dalla citata Sentenza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS-; 5) l'illegittimità in via derivata, la decisione, pure contenuta nell'impugnata Determinazione n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, di segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.lg.vo n. 50/2016, per l'insussistenza del presupposto della falsa dichiarazione.

Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e l'Istituto di Vigilanza aggiudicatario, sostenendo l'infondatezza del ricorso principale.

L'Istituto di -OMISSIS-con ricorso incidentale, notificato il 21.10.2019 e depositato in pari data 21.10.2019, ha chiesto che l'Istituto di -OMISSIS- dovesse essere escluso dalla gara per le seguenti ulteriori ragioni:

- 1) sebbene il socio di maggioranza (98,5% del capitale sociale) della -OMISSIS- (socio unico della -OMISSIS-) con atto del -OMISSIS- aveva ceduto le sue azioni a sua madre, in data -OMISSIS- era stato stipulato un nuovo atto, con il quale la madre del socio di maggioranza è diventata usufruttuaria del 98,5% del capitale sociale della -OMISSIS-, la cui nuda proprietà è rimasta intestata al socio di maggioranza;
- 2) la -OMISSIS- aveva commesso un grave illecito professionale nei confronti della stazione appaltante N. H., per aver dovuto corrispondere, con riferimento all'appalto "di prelievo, trasporto, contazione, smaltimento e accredito presso banca di valori di cui alla lettera d'ordine del 14.11.2013", avente il valore di € 52.500,00, la penale di € 4.884,14 ed il risarcimento di € 14.607,81;
- 3) con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica "Struttura organizzativa territoriale e modalità di esecuzione del servizio (disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale...)", per il quale l'art. 11 del disciplinare di gara ha previsto l'assegnazione di massimo 18 punti, l'erronea attribuzione alla -OMISSIS- di 10,80 punti, corrispondenti al giudizio di sufficiente (coefficienti da 0,5 a 0,6), mentre avrebbe dovuto riportare 7,20 punti, corrispondenti al giudizio di scarso (coefficienti da 0,1 a 0,4), oppure al massimo 9 punti, cioè sempre il giudizio di sufficiente, ma con l'applicazione del coefficiente numerico più basso di 0,5, anziché quello di 0,6, in quanto la ricorrente aveva previsto che l'organizzazione ed esecuzione dell'appalto in questione sarebbe stata "coadiuvata dalla sede di Potenza", distante 100 Km. da Matera, evidenziando che, in seguito all'accoglimento di tale motivo, la controinteressata -OMISSIS- avrebbe conseguito il primo posto in graduatoria, tenuto conto della differenza di soli 0,29 punti tra i punteggi complessivi di 76,74 punti e di 76,45 punti, riportati rispettivamente dalla -OMISSIS- e da -OMISSIS-;
- 4) il primo DURC, acquisito dalla stazione appaltante il 15.4.2019, prevedeva l'irregolarità nel versamento dei contributi INPS di € 43.777,17, mentre il successivo DURC del 15.5.2019 risultava regolare; con nota prot. n. -OMISSIS- l'Ufficio della Regione Campania Collocamento Mirato di Avellino ha attestato la sospensione ex

art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 della -OMISSIS-. dell'obbligo di assunzione delle persone disabili dall'1.5.2017 al 30.4.2019, termine ora scaduto;

5) sebbene la -OMISSIS-. nella valutazione dell'offerta tecnica non aveva conseguito un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo di 70 punti, la stazione appaltante avrebbe dovuto lo stesso verificare, ai sensi dell'art. 97, comma 6, terzo periodo, D.Lg.vo n. 50/2016, la congruità dell'offerta economica della ricorrente principale, in quanto aveva indicato che per l'esecuzione dell'appalto in esame, di durata biennale, ciascuna guardia giurata sarebbe stata impiegata per 1.540 ore, pari ad un costo orario di € 16,69 di gran lunga inferiore a quello di € 18,63 contemplato dalla Tabella Ministeriale ex art. 23, comma 16, D.Lg.vo n. 50/2016, anche perché avrebbe dovuto essere verificato l'adempimento da parte della ricorrente principale di tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, come il versamento della contribuzione mensile obbligatoria per tutti i dipendenti al Fondo di Assistenza Integrativa Vigilanza (F.A.S.I.V.) di cui all'art. 29 del CCNL.

All'Udienza Pubblica del 4.12.2019 il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono passati in decisione.

In via preliminare, va precisato che risulta opportuno esaminare per prima il ricorso principale, in quanto di più facile soluzione ed anche perché, se infondato, non occorre esaminare il ricorso incidentale, in quanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorso principale è fondato con riferimento al primo motivo di impugnazione.

Infatti, l'art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 nel primo periodo inizia con le parole "l'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la Sentenza o il Decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti" di alcune persone degli operatori economici, che partecipano alle gare di appalti pubblici, tra cui, per quanto riguarda le società di capitale, il "socio unico persona fisica" ed il "socio di maggioranza di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci", e nel secondo periodo precisa che la predetta esclusione opera "anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara".

Al riguardo, va rilevato che la Giurisprudenza (cfr. C.d.S. Sez. V Sentenze n. 3178 del 30.6.2017 e n. 2813 del 23.6.2016, che conferma la Sentenza TAR Bari Sez. I n. 1287 del 30.8.2013) aveva interpretato l'analogo art. 38, comma 1, lett. c), del precedente Codice degli Appalti Pubblici ex D.lg.vo n. 163/2006, nella parte in cui si riferiva al "socio unico persona fisica" ed al "socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci", nel senso che doveva essere applicato anche al socio unico persona giuridica, "atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica, per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti", poiché "occorre garantire l'integrità morale del concorrente sia se persona fisica che persona giuridica", in quanto, "in caso contrario, verrebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti", perché "una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica sarebbe soggetto a dichiarazione e non invece un concorrente che sia persona giuridica".

Ma, nonostante tale orientamento giurisprudenziale, il nuovo Codice degli Appalti Pubblici ex D.Lg.vo n. 50/2016 all'art. 80, comma 3, ha ribadito che l'esclusione dalle gare va disposta in caso di condanne penali nei confronti del "socio unico persona fisica" o del "socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci".

Pertanto, il Collegio ritiene di aderire al successivo e più recente orientamento del Giudice di secondo grado (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 7922 del 20.11.2019), secondo cui il predetto art. 80, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 va interpretato letteralmente.

Infatti è da escludere un'applicazione estensiva di una clausola di esclusione, soggetta al principio di tassatività.

Pertanto è stato altresì precisato che la presenza di eventuali "gravi illeciti professionali" può semmai assumere rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara solamente se basata su circostanze riferibili direttamente al concorrente ed ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del medesimo d. lgs. 50/2016 (cfr. Cons. St., sez. V, 8/4/2019, n. 2279), a nulla rilevando che la ricorrente abbia allegato, evidentemente per mero tuziorismo, alla documentazione prodotta per la partecipazione alla gara in

questione una dichiarazione rilasciata dalla -OMISSIS-, attesa l'insussistenza di alcun obbligo in ordine alla produzione della suddetta dichiarazione da parte del socio unico persona giuridica della ditta concorrente.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento delle altre censure, non risultando necessario affrontare le altre questioni, poste dalla ricorrente principale, cioè se: 1) devono essere dichiarate anche le condanne penali per reati diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016 e/o anche le condanne non definitive; 2) la suddetta Sentenza del Tribunale di Avellino del -OMISSIS- possa costituire un grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016; 3) l'omessa dichiarazione delle predetta Sentenza comporta l'automatica esclusione dalla gara o sussiste, comunque, l'obbligo della stazione appaltante di dimostrare "con mezzi adeguati", cioè con un'idonea motivazione, la grave illecità, incidente sulla moralità professionale, come previsto dallo stesso art. 80, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 50/2016.

Conseguentemente, risulta illegittima anche la segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.Lg.vo n. 50/2016, pure disposta con il provvedimento impugnato.

Pertanto, va ora esaminato il ricorso incidentale, il quale risulta infondato.

Non coglie nel segno il primo motivo, in quanto le evidenziate circostanze che il socio di maggioranza (98,5% del capitale sociale) della -OMISSIS- (socio unico della -OMISSIS-) con atto del -OMISSIS- aveva ceduto le sue azioni a sua madre e che in data -OMISSIS- era stato stipulato un nuovo atto, con il quale la madre del socio di maggioranza è diventata usufruttuaria del 98,5% del capitale sociale della -OMISSIS-, la cui nuda proprietà è rimasta intestata al socio di maggioranza, non possono essere sanzionate con l'esclusione dalla gara, in quanto, prescindendo dalla circostanza che il diritto di voto nelle assemblee delle società di capitale spetta all'usufruttuario, come sopra già detto nell'esaminare il ricorso principale il socio unico persona giuridica non deve rendere alcuna dichiarazione.

Conseguentemente, può prescindersi dall'eccezione di irricevibilità ex art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. (abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.L. n. 32 del 18.4.2019, poi diventato comma 22 con la Legge di conversione n. 55 del 14.6.2019,

con decorrenza dal 18.4.2019), formulata dalla ricorrente principale con la memoria conclusionale del 18.11.2019, in quanto la predetta censura avrebbe dovuto essere contestata dalla ricorrente incidentale entro il termine decadenziale di 30 dalla pubblicazione, in data 22.2.2019, dell'atto di ammissione della -OMISSIS- alla gara in esame.

Parimenti, non coglie nel segno il secondo motivo, in quanto, prescindendo dalla circostanza che la ricorrente -OMISSIS- ha allegato all'offerta anche la dichiarazione ex art. 80 D.Lg.vo n. 50/2016 della -OMISSIS- del 30.11.2018 (la quale, peraltro, contempla pure il suddetto socio di maggioranza, cessato dalla carica il -OMISSIS-), che indica le inadempienze dell'appalto eseguito in favore della stazione appaltante -OMISSIS-, invocate dalla ricorrente incidentale, va rilevato che, in ogni caso, non può tenersi conto della penale di € 4.884,14 e del risarcimento di € 14.607,81, relativi al predetto appalto, in quanto sono stati inflitti alla -OMISSIS- e non alla -OMISSIS-., che ha partecipato alla gara in esame.

Risulta infondato anche il terzo motivo, in quanto, poiché l'art. 11 del disciplinare di gara ha previsto per il criterio di valutazione dell'offerta tecnica "Struttura organizzativa territoriale e modalità di esecuzione del servizio (disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale...)" l'assegnazione di un punteggio variabile tra un minimo di 0 (ZERO) punti ad un massimo di 18 punti, non risulta illogica l'attribuzione di 10,80 punti alla -OMISSIS- soltanto perché ha previsto che l'organizzazione ed esecuzione dell'appalto in questione sarebbe stata "coadiuvata dalla sede di Potenza", distante 100 Km. da Matera, in quanto la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Matera costituisce uno degli elementi di valutazione del predetto criterio, relativo alla struttura organizzativa ed alle modalità di esecuzione dell'appalto di cui è causa.

Vanno disattese anche le due censure, articolate con il quarto motivo.

Infatti, poiché l'art. 80, comma 4, D.Lg.vo n. 50/2016 statuisce che possono essere sanzionate con l'esclusione dalla gara soltanto le gravi violazioni agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali "definitivamente accertate", la -OMISSIS- non poteva essere esclusa dal procedimento in questione, in quanto, come risulta dalla

documentazione versata in giudizio, la ricorrente principale ha impugnato il verbale di accertamento del 10.12.2018, notificato il 17.1.2019, con ricorso amministrativo entro il termine di 30 giorni e con ricorso giurisdizionale del 23.4.2019 nelle more della decisione del ricorso amministrativo.

Pertanto, non può tenersi conto del primo DURC del 15.4.2019, che aveva evidenziato l'irregolarità nel versamento dei contributi INPS di € 43.777,17, mentre va preso in considerazione esclusivamente il secondo DURC del 15.5.2019, attestante la regolarità ex art. 80, comma 4, D.Lg.vo n. 50/2016, per la predetta impugnazione.

Comunque, con atto del 26.11.2019, depositato dalla ricorrente principale il 26.11.2019, la Direzione Generale dell'INAIL ha annullato il suddetto DURC del 15.4.2019.

Anche la circostanza che la -OMISSIS- ha fruito della sospensione ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 dell'obbligo di assunzione delle persone disabili dall'1.5.2017 al 30.4.2019, come certificato dall'Ufficio della Regione Campania Collocamento Mirato di Avellino con nota prot. n. -OMISSIS-, non può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara, in quanto, poiché l'art. 17 L. n. 68/1999 prevede l'esclusione soltanto per l'omessa allegazione al momento della presentazione dell'offerta della dichiarazione, attestante "di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili", deve ritenersi che la situazione che ci occupa, relativa alla scadenza della predetta sospensione ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 prima della conclusione del procedimento, può essere sanata, se non prorogata, con l'assunzione dei disabili prima della stipula del contratto.

Risulta pure infondato il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, in quanto, poiché l'art. 97, comma 6, terzo periodo, D.Lg.vo n. 50/2016, quando, come nella specie, è stato adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede la facoltà, di effettuare la verifica di congruità delle offerte che, come quella della ricorrente principale, non hanno riportato sia per il prezzo, sia nella valutazione degli altri elementi un punteggio pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi prestabiliti dalla lex specialis di gara, l'esercizio di tale facoltà discrezionale non può essere imposta dal Giudice Amministrativo,

quando, come nella specie, la stazione appaltante non ha effettuato alcuna valutazione al riguardo, attesoché l'art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. statuisce che "in nessun caso" il Giudice Amministrativo si "può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati" (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 811 dell'11.8.2016, confermata dalla III Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 793 del 21.2.2017).

Fermo restando che, la stazione appaltante può prendere in considerazione le circostanze, evidenziate dalla ricorrente incidentale, relative alla differenza tra il costo orario, offerto dalla -OMISSIS-, di € 16,69, evincibile dall'indicazione di 1.540 ore per ogni guardia giurata impiegata, e quello, contemplato dalla Tabella Ministeriale ex art. 23, comma 16, D.Lg.vo n. 50/2016, di € 18,63, ed all'omessa verifica dell'adempimento da parte della -OMISSIS- del versamento della contribuzione mensile obbligatoria per tutti i dipendenti al Fondo di Assistenza Integrativa Vigilanza (F.A.S.I.V.) di cui all'art. 29 del CCNL.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso principale e per l'effetto l'annullamento dell'impugnata Determinazione n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, con la conseguente restituzione all'Istituto di Vigilanza ricorrente della chance di aggiudicazione dell'appalto di cui è causa, e la reiezione del ricorso incidentale, fatta salva la facoltà discrezionale della stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta economica della -OMISSIS- ai sensi dell'art. 97, comma 6, terzo periodo, D.Lg.vo n. 50/2016.

In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione principale sollevata con il ricorso introduttivo, sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, versato per la proposizione del ricorso principale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale, nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate, con la condanna del Ministero della Giustizia e dell'-OMISSIS- ciascuno per la metà, al rimborso del Contributo Unificato, versato per la

proposizione del ricorso principale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all'oscuramento della ragione sociale degli Istituti di Vigilanza -OMISSIS- e -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nelle Camere di Consiglio del 4 dicembre 2019 e del 18 dicembre 2019,

con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.